

RESPONSABILITA' DELLE COSE IN CUSTODIA

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 33129 del 18 dicembre 2024

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. - Circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento - Incertezza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., **l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova** - gravante sull'attore - **del nesso causale** tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un Comune per le lesioni subite da una bambina in conseguenza della caduta da un palco, stante l'incertezza, anche all'esito dell'esame dei testi, sull'effettiva dinamica del fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 20986 del 2023 Rv. 668584-01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 32546 del 14 dicembre 2024

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Condotta del danneggiato avente incidenza causale esclusiva - Mancata individuazione della causa del danno - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di responsabilità da cose in custodia, la **mancata individuazione della causa del danno** perde rilevanza laddove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, così facendo venire meno il nesso eziologico con la res. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni subiti da un lavoratore rimasto schiacciato dal braccio di una gru, staccatosi per cause ignote, ritenendo la condotta altamente imprudente del danneggiato, consistita nell'accedere, non autorizzato, nell'area di manovra del mezzo, idonea ad elidere il nesso causale tra la cosa custodita ed il sinistro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 7789 del 2024 Rv. 670630-01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 18518 dell'08 luglio 2024

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità del custode
- Natura oggettiva - Onere della prova a carico del danneggiato - Nesso causale tra cosa ed evento - Custodia
- Sufficienza - Diligenza nel relazionarsi con la res oggetto di custodia - Esclusione - Fattispecie.

In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, **a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile**, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine alla condotta di guida diligente e prudente della vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 26142 del 2023 Rv. 669110-01, N. 12663 del 2024 Rv. 670982-02 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084-01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 12796 del 10 maggio 2024

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Responsabilità del custode - Presupposto - Relazione fattuale con il bene - Sufficienza - Professionista incaricato di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro - Potere corrispondente alla custodia - Sussistenza.

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA In genere.

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., **il presupposto della custodia va inteso quale relazione meramente fattuale con il bene**, a prescindere dalla corrispondenza di tale relazione con un determinato diritto reale o personale di godimento, sicché custode della cosa deve ritenersi anche il professionista incaricato di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il quale ha un potere che consiste, non nel suo materiale utilizzo, bensì nell'astratta possibilità di intervenire sulla medesima in qualsiasi momento, al fine di impedire che essa faccia danno a terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668-03, N. 5957 del 2018 Rv. 647503-01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 12760 del 09 maggio 2024

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità oggettiva - Nesso causale tra cosa ed evento - Prova - Contenuto - Collocazione del sinistro e della cosa nel medesimo contesto - Sufficienza - Esclusione - Dinamica del fatto - Necessità - Sussistenza.

Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668-02, N. 20986 del 2023 Rv. 668584-01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084-01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 12663 del 09 maggio 2024

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Criterio di imputazione della responsabilità - Conseguenze - Pericolosità della cosa - Rilevanza ai fini della imputazione della responsabilità - Esclusione - Ai fini del giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno - Condizioni e limiti.

L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res; nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 21675 del 2023 Rv. 668745-01, N. 11152 del 2023 Rv. 667668-01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084-01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 11140 del 24 aprile 2024

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. - Dissuasori di sosta - Presunzione di responsabilità dell'ente proprietario della strada - Prova liberatoria - Contenuto.

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA In genere.

In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'ente proprietario di una strada si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle condizioni della struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, ivi compresi i cosiddetti "dissuasori di sosta", salva la dimostrazione che l'installazione di tali manufatti sia avvenuta ad opera di terzi, in area a questi assegnata e in forza di uno specifico titolo abilitativo e con esclusione di qualunque potere di controllo da parte del custode proprietario, oppure, in difetto delle predette condizioni, con tempi talmente rapidi, rispetto alla verifica del sinistro, da non consentire l'intervento dell'ente custode.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14 Massime precedenti Vedi: N. 6826 del 2021 Rv. 660907-01, N. 6326 del 2019 Rv. 653121-01, N. 11096 del 2020 Rv. 658150-01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 28253 del 9 ottobre 2023

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI MANUTENZIONE (RIPARTIZIONE) - SOFFITTI, SOLAI, VOLTE, LASTRICI SOLARI Lastrico solare di uso esclusivo - Danni da infiltrazioni da acqua all'immobile sottostante - Difetti imputabili all'originario proprietario pro indiviso dell'immobile - Costituzione del condominio - Esclusione della garanzia contrattuale ex art 1490 c.c. - Responsabilità del condominio - Sussistenza - Fondamento.

Il titolare di una unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può esperire azione risarcitoria contro il condominio, in base all'art. 2051 c.c., per i danni derivanti dalle condizioni di degrado di un lastrico solare di uso esclusivo, ancorché tali difetti siano imputabili già all'originario venditore, unico proprietario pro indiviso dell'edificio e siano stati oggetto di transazione con i condomini acquirenti al momento della costituzione del condominio, con esclusione della garanzia contrattuale ai sensi dell'art. 1490, comma 2, c.c. Ciò in quanto, il condominio non subentra quale successore a titolo particolare nella responsabilità posta a carico del venditore, ma assume dal momento della sua costituzione l'obbligo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 1130 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 1135 com. 1 lett. 4, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 516 del 2022 Rv. 663807 - 01, N. 3239 del 2017 Rv. 642495 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9449 del 2016 Rv. 639821 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 26142 del 07 settembre 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Prova liberatoria - Caso fortuito - Colpa del custode - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.

In tema di responsabilità da cose in custodia, **la prova del caso fortuito non coincide con quella dell'assenza di colpa in capo al custode**, potendo rilevare le omissioni o violazioni di quest'ultimo unicamente per la valutazione dell'oggettiva imprevedibilità o inevitabilità del fatto esterno dedotto quale oggetto della prova liberatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ravvisato la responsabilità del custode di un campeggio per i danni conseguenti a un incendio propagatosi al suo interno dalle aree limitrofe, sul presupposto che esso fosse oggettivamente prevedibile in astratto - e, pertanto, fronteggiabile mediante la predisposizione di un efficace servizio antincendio - e financo previsto in concreto, avuto riguardo al tempestivo avvistamento delle fiamme, formatesi lontano dall'area di campeggio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668 - 02 Rv. 667668 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 25766 del 04 settembre 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Fatto colposo del danneggiato - Manipolazione della cosa consentita, ma eseguita in modo imprudente o imperito - Incidenza causale esclusiva - Esclusione - Incidenza causale concorrente - Ammissibilità - Fattispecie. 152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la manipolazione della cosa in sé consentita, ma eseguita in modo imprudente o imperito dal danneggiato, non integrando un uso abnorme della stessa (quello, cioè, che nessuna persona dotata di normale avvedutezza avrebbe compiuto) non può assurgere a causa esclusiva dell'evento lesivo, potendo al più integrarne una concausa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del locatore per la morte del conduttore, causata da una fuga di gas determinata dall'ostruzione del condotto della canna fumaria da parte di elementi distaccatisi dalla muratura interna, riconoscendo efficacia eziologica assorbente al contegno dello stesso conduttore il quale, nel fare installare una stufa, non aveva curato di verificare

che la stessa fosse dotata della "camera di raccolta" necessaria per evitare le suddette ostruzioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668 - 01, N. 37059 del 2022 Rv. 666289 - 01, N. 14228 del 2023 Rv. 667836 - 02

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 21675 del 20 luglio 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA
Pericolosità della cosa - Condotta colposa del danneggiato - Interruzione del nesso causale tra cosa ed evento
- Configurabilità - Presupposti - Fattispecie.

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sul rilievo dell'agevole prevedibilità e percepibilità della situazione di pericolo da parte della vittima, aveva escluso la responsabilità della società gestrice di una piscina per la caduta occorsa a una donna mentre camminava a piedi nudi sul bordo della stessa, nonostante la prospettata violazione, da parte del custode, delle norme di sicurezza regionali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 34886 del 2021 Rv. 663127 - 01, N. 14228 del 2023 Rv. 667836 - 02

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 20986 del 18 luglio 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. - Circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento - Incertezza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la responsabilità di un Comune per la morte di un uomo, conseguente alla caduta in un fiume in corrispondenza di una recinzione stradale non adeguatamente mantenuta, per esserne rimasta ignota la causa, tenuto conto della astratta plausibilità di una

diversa ricostruzione dell'accaduto, nel senso di un atto volontario della vittima o del gesto doloso di un terzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 34886 del 2021 Rv. 663127 - 01, N. 11526 del 2017 Rv. 644282 - 01, N. 15447 del 2023 Rv. 668110 - 01, N. 27724 del 2018 Rv. 651374 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 15447 del 31 maggio 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità del custode - Oggettiva pericolosità della cosa - Non conformità a regole di cautela specifiche - Rilevanza - Esclusione - Riferimento alle circostanze concrete del sinistro - Necessità - Fattispecie.

In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., ai fini della **valutazione dell'oggettiva pericolosità della cosa** in custodia non rileva di per sé la sua non conformità a specifiche regole di cautela, ma occorre sempre **avere riguardo alla condizione della "res" in rapporto alle concrete circostanze del sinistro**. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - in relazione alla morte di un automobilista, schiantatosi contro un albero dopo aver perso il controllo della propria vettura - aveva riconosciuto la corresponsabilità dell'ente proprietario della strada sol perché il guardrail aveva un'altezza inferiore rispetto alle prescrizioni del d.m. n. 223 del 1992, senza considerare che l'incidente, avvenuto con impatto alla velocità di 100 km/h, era occorso in un tratto di strada rettilineo, sufficientemente illuminato, con fondo stradale asciutto e regolato da limite di velocità a 50 km/h).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14, Decr. Minist. Lavori pubblici 18/02/1992 num. 223 Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668 - 02, N. 21212 del 2015 Rv. 637445 - 01, N. 17377 del 2007 Rv. 598481 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 14798 del 26 maggio 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità del custode - Presupposto - Effettivo potere di controllo della cosa - Bene sottoposto a sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. - Configurabilità in capo al soggetto nominato custode - Sussistenza - Fattispecie.

Presupposto della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è l'esistenza di un **effettivo potere di controllo** della cosa, con conseguente possibilità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, di modo che, in caso di **sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p.**, **tale responsabilità è configurabile unicamente in capo al soggetto nominato custode**. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, per i danni conseguenti all'incendio di una discarica di rifiuti, aveva

ravvisato la concorrente responsabilità ex art. 2051 c.c. della società proprietaria del terreno sul quale la stessa insisteva, in luogo di quella esclusiva del conduttore, precedentemente nominato custode ai sensi dell'art. 321 c.p.p.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST. PENDENTE Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668 - 01, N. 38089 del 2021 Rv. 663300 - 02 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 14228 del 23 maggio 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Fatto colposo del danneggiato - Incidenza causale concorrente o esclusiva - Presupposti - Imprevedibilità e inevitabilità - Esclusione - Fattispecie.

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

In tema di **responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale** (concorrente o esclusiva) **del comportamento del danneggiato** presuppone che lo stesso abbia **natura colposa**, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 11152 del 2023 Rv. 667668 - 01, N. 37059 del 2022 Rv. 666289 - 01, N. 34886 del 2021 Rv. 663127 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

Cass. Civ. Sez. 2 - Ordinanza n. 11519 del 03 maggio 2023

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA Custodia di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Affidamento a soggetto terzo - Verbale della Polizia Municipale - Sufficienza - Successiva stipula di contratto in forma scritta - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di **custodia di veicoli sequestrati**, l'affidamento a un soggetto terzo, pubblico o privato, del veicolo, risultante dal relativo verbale sottoscritto dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, determina la conclusione di un **contratto di deposito** produttivo di **effetti giuridici vincolanti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del detto pubblico ufficiale, senza che sia necessaria la successiva stipula di un nuovo contratto in forma scritta**, ciò in ragione della specifica disciplina dettata per il sequestro che assicura la predeterminazione del custode, così

consentendo al pubblico ufficiale che provvede all'adozione della misura di procedere al diretto affidamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/07/1982 num. 571 art. 8, DPR 29/07/1982 num. 571 art. 11, DPR 29/07/1982 num. 571 art. 12, DPR 28/12/1982 num. 495 art. 394, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 15, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17
Massime precedenti Vedi: N. 9394 del 2015 Rv. 635179 - 01, N. 15515 del 2018 Rv. 649177 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9775 del 2022 Rv. 664227 - 02, N. 23458 del 2015 Rv. 637296 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 11152 del 27 aprile 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità del custode - Presupposto - Relazione fattuale con il bene - Sufficienza - Sussistenza di un titolo giuridico - Necessità - Esclusione.

Nella fattispecie di cui **all'art. 2051 c.c. il criterio di individuazione del responsabile è fondato su una relazione meramente fattuale col bene**, la quale prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all'esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione e viene meno esclusivamente nell'ipotesi di cose oggettivamente insuscettibili di essere custodite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 38089 del 2021 Rv. 663300 - 01, N. 15096 del 2013 Rv. 626957 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 11152 del 27 aprile 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità del custode - Natura oggettiva - Conseguenze - Diligenza del custode - Rilevanza ai fini della prova liberatoria - Esclusione.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode; ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 8811 del 2020 Rv. 657915 - 03, N. 2477 del 2018 Rv. 647933 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 11152 del 27 aprile 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA Responsabilità del custode - Natura oggettiva - Accertamento del nesso causale tra cosa ed evento - Sufficienza - Prova liberatoria - Caso fortuito - Condotta del danneggiato o del terzo - Requisiti.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del **nesso causale** tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e **può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito** (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, **oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo** (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41 Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Sentenza n. 10983 del 26 aprile 2023

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - OBBLIGO DI CUSTODIA RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA - Locazione di immobile - Danni arrecati a terzi - Responsabilità del proprietario o del conduttore - Criterio di ripartizione - Fattispecie.

In tema di danni da cose in custodia, poiché la **responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo**, al **proprietario dell'immobile locato** sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, **mentre grava sul solo conduttore** la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità. (Nella specie, con riferimento alla caduta dalla passerella del palco di un cine-teatro - occorsa, a causa di un improvviso "blackout" elettrico, a un tecnico incaricato di effettuare le riprese video di un evento culturale, mentre eseguiva un sopralluogo -, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al conduttore, sul presupposto che tanto il palco quanto l'impianto elettrico costituissero parti dell'immobile acquisite alla sua disponibilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. Massime precedenti Conformi: N. 21788 del 2015 Rv. 637554 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 37059 del 19 dicembre 2022

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE Caduta del pedone per sconnessione o buca stradale - Responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. - Configurabilità - Rilevanza della condotta del danneggiato - Condizioni - Caso fortuito - Requisiti.

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA In genere.

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza di una sconnessione o buca stradale, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e **non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima** (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 34886 del 2021 Rv. 663127 - 01

Cass. Civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 35429 dell'01 dicembre 2022

RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA
Caso fortuito ex art. 2051 c.c. - Nozione - Imprevedibilità - Apprezzamento - Fattispecie.

In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente; l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dell'Anas dal conducente di una vettura, che, a causa della presenza di una balla di fieno sulla sede autostradale, aveva perso il controllo del veicolo urtando violentemente contro il guard-rail, ascrivendo la presenza dell'ostacolo sulla sede stradale a caso fortuito, in considerazione del verificarsi dell'evento in orario non coperto da turni ordinari di sorveglianza e considerato che né altri utenti, né la polizia stradale, addetta alla sorveglianza nelle ore notturne, avevano segnalato il fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. Massime precedenti Vedi: N. 2477 del 2018 Rv. 647933 - 01 Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20943 del 2022 Rv. 665084 - 01